



Comune di Poggio a Caiano  
(Prov. Di Prato)

## **Ordinanza Sindacale n. 23 del 13/03/2021**

OGGETTO: DIVIETO DI STAZIONAMENTO DAL 13 MARZO 2021 FINO AL PERDURARE DELLA ZONA ROSSA IN ALCUNE VIE E PIAZZE E NEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI POGGIO A CAIANO PER IL CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### IL VICESINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3, comma 2;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'articolo 11 comma 1 nella parte in cui dispone che “ Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”.

CONSIDERATO che la misura principale di prevenzione, ribadita in tutti i provvedimenti sopra citati, resta il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, oltre all'obbligo di indossare gli adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTO l'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui “è vietato

l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020” (comma 8) e “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (comma 9);

CONSIDERATO che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non deroga al divieto di assembramento, ma costituisce una ulteriore prevenzione laddove, per qualsiasi motivo, il distanziamento non possa essere mantenuto per circostanze non imputabili alla volontà dei singoli individui;

CONSIDERATO che lo stazionamento, anche individuale, costituisce il presupposto per l'assembramento di più persone e che, pertanto, in considerazione della particolare gravità della diffusione del contagio è necessario prevenire ogni situazione che possa favorire l'assembramento prima del suo formarsi;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale e locale registrato nel mese di febbraio e nelle prime settimane di marzo 2021;

PRESO ATTO dell'imminente passaggio del territorio provinciale in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo 2021.

CONSIDERATO che l'ulteriore aggravamento del trend dei contagi sull'area provinciale pratese fa ritenere necessaria l'adozione di ulteriori misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria pomeridiana/serale che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

RITENUTO di assumere ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 in relazione alle situazioni che configurano rischi di assembramento, senza ricorrere alla chiusura totale di strade, piazze e giardini dove si verificano notoriamente assembramenti, oltre che davanti agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto dell'assenza temporanea del Sindaco;

#### CON LA PRESENTE ORDINANZA DISPONE

il divieto di stazionare a piedi o anche su veicoli non chiusi, quali velocipedi, ciclomotori, etc., fermi restando i divieti e gli obblighi vigenti, in particolare quelli relativi all'assembramento e all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il divieto di stazionamento di cui al periodo precedente si applica dal Lunedì alla Domenica nelle seguenti vie e piazze del Comune di Poggio a Caiano:

1. Via Garibaldi
2. Via Risorgimento
3. Piazza SS. Rosario
4. Piazza XX Settembre

5. Piazza IV Novembre
6. Piazza Buontalenti
7. Piazza dei caduti
8. Piazza della riconciliazione
9. Via Bonistallo
10. Via del Bargo
11. Via Ertona
12. Via Petraia
13. Via di Santa Cristina
14. Via Europa
15. Via L. Il Magnifico
16. via Vittorio Emanuele II
17. via Cancellieri
18. via Statale
19. Via A.Vivaldi
20. Via S.Pellico
21. Via N.Paganini
22. Via G.Donizetti

23. Via A.Toscanini

24. Via Don Lorenzo Milani

Il divieto di stazionamento si applica altresì in tutti i giardini e parchi pubblici del territorio comunale, oltre che in prossimità di tutti gli esercizi commerciali che effettuano vendita da asporto.

È comunque fatto salvo il normale accesso e deflusso dagli esercizi commerciali la cui attività non risulti sospesa.

La presente ordinanza si applica dal lunedì alla Domenica a partire dal giorno 13 marzo 2021 fino al permanere del territorio comunale all'interno della zona rossa;

La violazione dei divieti stabiliti con la presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00;

#### DISPONE ALTRESI'

Che quanto previsto dall'ordinanza sindacale n. 19 del 6 marzo 2021 sia sostituito dalle disposizioni della presente ordinanza, a partire dalla data della pubblicazione.

Che copia della presente sia trasmessa:

al S.E. Prefetto di Prato;

al Sig. Questore di Prato;

alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Prato, al Comando della Polizia Municipale di Poggio a Caiano;

che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Poggio a Caiano per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza il Corpo di Polizia Municipale di Poggio a Caiano e tutte le Forze dell'Ordine come pure la Polizia Provinciale, secondo le indicazioni del Questore di Prato, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

## INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Vice Sindaco  
Giacomo Mari / INFOCERT SPA  
*documento sottoscritto digitalmente*